



---

**PIANO TRIENNALE CONDIVISO  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

---

**2015-2017**

Roma, li 24/06/2015

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CONI

(Dott. Carlo Mornati)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CONI Servizi S.p.A.

(Dott. Marco Befera)

## Indice

<b>1.Premesse .....</b>	<b>3</b>
1.1 Il CONI .....	3
1.2 Il CONI e la CONI SERVIZI S.p.A.: il contratto di servizio .....	4
1.3 La Missione del CONI .....	5
1.4 Il Piano Condiviso CONI – CONI Servizi e l'integrazione con il Modello 231/01.....	6
1.5 La struttura e i contenuti del documento.....	7
<b>2. Obiettivi strategici e specifici di CONI e di CONI Servizi.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Processo di gestione del rischio "corruzione" .....</b>	<b>8</b>
3.1 Identificazione delle attività a rischio .....	8
3.2 Valutazione del rischio inerente .....	11
3.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli.....	15
3.4 Valutazione di efficacia dei controlli.....	19
3.5 Implementazione e monitoraggio delle azioni correttive .....	19
<b>4.Ulteriori principi di controllo trasversali.....</b>	<b>20</b>
<b>5.Ruoli e responsabilità.....</b>	<b>20</b>
Allegato A - Matrice delle attività a rischio .....	22
Allegato B - Matrice delle attività a rischio per Direzione CONI Servizi/Organi del CONI interessati .....	22
Allegato C - Schede di valutazione del sistema dei controlli.....	23
Allegato D - Rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 190/12 in tema di corruzione.....	24

# 1. Premesse

## 1.1 Il CONI

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è un Ente Pubblico posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituisce la confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

L'Ente cura l'organizzazione e la promozione dello sport italiano, con lo scopo di ottenere la massima diffusione della pratica sportiva, la preparazione degli atleti, e si occupa di approntare i mezzi idonei per la partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Sono inoltre affidate al CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la predisposizione di misure di prevenzione e repressione per l'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche nell'ambito dell'attività sportiva e l'adozione di ogni iniziativa idonea ad evitare ed eliminare ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

Sono Organi del CONI:

- Il Presidente.
- La Giunta Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale.
- Il Segretario Generale.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad oggi, nell'esecuzione dei compiti istituzionalmente affidati, il CONI riconosce:

- 45 Federazioni Sportive Nazionali.
- 19 Discipline Associate.
- 15 Enti di Promozione Sportiva.
- 20 Associazioni Benemerite.

## 1.2 Il CONI e la CONI SERVIZI S.p.A.: il contratto di servizio

In attuazione della Legge 178/02, CONI Servizi S.p.A. (di seguito anche "CONI Servizi" o "Società"), società di diritto privato interamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze ("MEF") e funzionale al perseguimento di interessi pubblici, con il compito di espletare l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti dell'Ente Pubblico CONI:

- è succeduta al CONI in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di finanziamento con gli Istituti di Credito;
- ha assunto in carico tutto il personale alle dipendenze CONI;
- è succeduta nella titolarità dei beni facenti capo all'Ente Pubblico CONI.

Il Presidente della Società e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dal CONI e nominati dal MEF.

Il controllo della gestione societaria della CONI Servizi viene esercitato dalla Corte dei Conti che ne riferisce l'esito alle Presidenze delle Camere del Parlamento.

I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi sono disciplinati da un contratto di servizio.

Il contratto di servizio si configura, quindi, come la fonte giuridica degli adempimenti concreti in ordine al conseguimento degli obiettivi affidati alla Società e rappresenta, in sintesi, lo strumento attraverso cui il CONI, di intesa con la Società, individua gli obiettivi stessi e l'entità delle risorse a ciò destinate. Il contenuto del contratto di servizio è inserito nel Piano Industriale della Società che viene approvato dall'azionista unico Ministero dell'Economia e Finanze.

### 1.3 La Missione del CONI


Il mandato istituzionale del CONI è chiaramente definito nel suo Statuto; Il CONI, Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), esplica il proprio mandato nella disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. La missione del CONI è così individuabile:

- nella definizione dei principi fondamentali delle attività sportive anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale, contrastando qualsiasi forma di esclusione, disegualianza, discriminazione e violenza;
- nel promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età;
- nel promuovere la competitività delle squadre nazionali e salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale, anche curando l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici;
- nella tutela della salute degli atleti e nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

Il contesto in cui il CONI opera è caratterizzato dalla presenza di altri attori istituzionali.

Lo Stato, infatti, definisce annualmente le risorse da destinare al "Sistema Sport" attraverso il CONI il quale, a sua volta, ridistribuisce risorse e servizi - direttamente o attraverso CONI Servizi - alle Federazioni Sportive Nazionali (e agli altri Enti istituzionalmente riconosciuti ) che operano direttamente sul movimento sportivo e che hanno leve dirette sul raggiungimento degli obiettivi in base a cui lo Sport italiano è valutato, misurato nonché percepito dall'opinione pubblica e dalla comunità dei cittadini.

Il CONI, quindi, svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento, nonché di supervisione, sui soggetti istituzionali del "Sistema Sport", non agendo direttamente sulle singole discipline e movimenti sportivi, su cui invece operano direttamente i soggetti sopra indicati, occupandosi nelle discipline di rispettiva competenza, della diffusione e promozione del movimento sportivo, della selezione e preparazione degli atleti nazionali e dell'organizzazione di gare ed eventi.



*Cm*

#### 1.4 Il Piano Condiviso CONI – CONI Servizi e l'integrazione con il Modello 231/01

In data 6 novembre 2012, a conclusione di un articolato e vasto percorso legislativo nazionale ed internazionale, è stata promulgata la Legge 190/12 recante “le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

Tale disposto stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, tra cui il CONI, si dotino di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e sia compito dell’Organo di Indirizzo Politico dell’Amministrazione individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) a cui compete la predisposizione del suddetto Piano.

Nel dicembre 2014 il “Documento condiviso dal MEF e dall’ANAC per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal MEF” del Dicembre 2014 ha rappresentato la necessità per le “società controllate”, tra cui CONI Servizi, di:

- a) redigere un Piano di Prevenzione della Corruzione;
- b) nominare il relativo Responsabile di Prevenzione della Corruzione;
- c) integrare il suddetto Piano con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello 231”).

Visto l’assetto organizzativo e decisionale che caratterizza CONI e CONI Servizi, tenuto conto che CONI aveva già adottato il proprio P.T.P.C. e nominato il proprio RPC e che CONI Servizi S.p.A. aveva già adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, si è ritenuto di predisporre un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione “condiviso” di CONI e CONI Servizi S.p.A. e di integrarlo con il Modello 231 di CONI Servizi S.p.A.

Il P.T.P.C. condiviso garantisce la completezza della mappatura delle attività a rischio di CONI e CONI Servizi come specificato nei capitoli del presente documento ove è descritto l’approccio metodologico.

In particolare, ai fini dell’integrazione con il Modello 231 adottato dalla Società, gli RPC di CONI e CONI Servizi prendono atto di tutte le attività a rischio corruzione presenti nella mappatura del Modello 231 e individuano le attività ove è possibile costruire ulteriori ipotesi di condotta rilevanti per la L. 190/2012.

In sede di pianificazione delle attività annuali e ogni volta che lo ritengano opportuno, gli RPC si relazionano con l’OdV di CONI Servizi per valutare possibili sinergie ed opportunità.

In sede di consuntivazione delle attività di controllo svolte, gli RPC condividono con l’OdV i risultati, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive condivise.

## 1.5 La struttura e i contenuti del documento

A seguito della presente premessa, il secondo capitolo descrive gli obiettivi strategici del CONI e di Coni Servizi per il triennio 2015-2017 in tema di prevenzione della corruzione; il terzo capitolo descrive il processo di gestione del rischio corruzione, illustra la metodologia di valutazione del rischio inerente e i principi di controllo a presidio dei rischi.

Il quarto capitolo contiene l'indicazione di ulteriori principi di controllo ad integrazione di quelli definiti nel terzo capitolo.

Il quinto capitolo definisce ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nella gestione del processo di gestione del rischio corruzione.

Gli allegati contengono i format utilizzati per le diverse fasi operative:

- Allegato A – *Matrice delle attività a rischio*, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati perpetrabili, i possibili schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente;
- Allegato B – *Matrice delle attività per Direzione/Organi del CONI interessati*;
- Allegato C – *Schede di valutazione del sistema dei controlli interni*, che includono la descrizione delle attività in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile, la valutazione di adeguatezza dei controlli rilevati ed eventuali proposte di adeguamento;
- Allegato D – *Appendice dei rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 190/12 in tema di corruzione*.

## 2. Obiettivi strategici e specifici di CONI e di CONI Servizi

Il P.T.C.P. condiviso di CONI e CONI Servizi, in linea con quanto definito dal Piano Nazionale Anti-Corruzione attualmente in vigore, fa propri e conferma i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2015-2017:

1. ridurre le probabilità di accadimento di fenomeni di corruzione;
2. aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al fine di realizzare i propri obiettivi strategici, i Responsabili della Prevenzione della Corruzione definiscono all'interno del Piano Annuale gli obiettivi specifici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e ne stabiliscono le relazioni con gli obiettivi strategici di riferimento.

Tale Piano è comunicato all'OdV di CONI Servizi in modo da valutare le possibili sinergie col relativo Piano d'Azione.

### 3. Processo di gestione del rischio "corruzione"

Il processo di gestione del rischio di corruzione del CONI e di CONI Servizi è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. Identificazione delle attività a rischio;
2. Valutazione del rischio inerente;
3. Valutazione di adeguatezza dei criteri di controllo e del rischio residuo;
4. Valutazione di efficacia del sistema di controllo;
5. Implementazione e monitoraggio delle azioni correttive.

#### 3.1 Identificazione delle attività a rischio

Le attività a rischio presenti nel P.T.P.C. condiviso CONI – CONI Servizi sono individuate attraverso la costruzione di ipotesi di realizzazione della condotta in riferimento ai rischi-reato previsti dalla L. 190/2012.

In un'ottica di integrazione col Modello 231, tali rischi sono suddivisibili nelle due seguenti tipologie:

1. Rischi-reato propri esclusivamente della L. 190/2012.
2. Rischi-reato della L. 190/2012 in comune con il D.lgs. 231/2001.

#### 1) Rischi-Reato propri della L. 190/2012

Si tratta dei rischi relativi a fattispecie di reato proprie della L. 190/2012 ad esclusione di quelle fattispecie che sono richiamate anche dal D.lgs. 231/2001.

Si fa riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione individuati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale<sup>1</sup> che non essendo richiamati dal D.lgs. 231/2001, non sono presenti nel Modello 231 della Società (a titolo di esempio: peculato, abuso di ufficio, ecc.).

In tal senso, gli RPC valutano la presenza nell'ambito delle attività svolte dalla Società/dal CONI di rischi rilevanti per i reati previsti dalla L. 190/2012.

Tali rischi potrebbero essere relativi ad attività già individuate nel Modello 231 della Società, ma in relazione ad altre fattispecie di reato.

---

<sup>1</sup> Come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "P.N.A.")




## 2) Rischi-Reato della L. 190/2012 in comune con il D.lgs. 231/2001

Si tratta dei rischi-reato previsti da entrambe le norme (es: corruzione, concussione, induzione indebita) e che quindi vertono su:

- a. attività già presenti nelle parti speciali del Modello 231, poiché in riferimento ad esse sono state definite ipotesi di interesse o vantaggio per la Società. In tal senso, gli RPC valutano per ciascuna di esse la sussistenza di ipotesi di condotta ulteriori a quelle del Modello 231 e rilevanti per la L. 190/2012;
- b. attività non presenti nelle parti speciali del Modello 231, poiché in riferimento ad esse non sono state previste ipotesi di interesse o vantaggio per la Società (ad esempio le ipotesi di corruzione in capo al soggetto passivo). In tal senso, gli RPC valutano la presenza nell'ambito delle attività svolte dalla Società/CONI di rischi rilevanti per la L. 190/2012.

La figura seguente rappresenta le tipologie di attività individuate dal P.T.P.C. in relazione ai rischi reato delle due normative.



## I. Attività afferenti i rischi reato propri della L. 190/2012 (ATT.1)

Si tratta di attività che riflettono il carattere “pubblicistico” del CONI, ancorché svolte o supportate da personale di CONI Servizi, e/o in cui si configura il ruolo di incaricato di pubblico servizio di personale di CONI Servizi e che pertanto non rilevano ai fini del Modello 231. A titolo di esempio, si fa riferimento soprattutto ai reati di peculato, abuso d’ufficio, le cui condotte si svolgono nell’ambito di attività che:

- rappresentano l’espressione di un potere-dovere istituzionale del CONI (es: l’attività di verifica amministrativo contabile presso le Federazioni Sportive Nazionali);
- sono propedeutiche o comunque rivolte all’ emanazione di atti con cui si crea, modifica o estingue una determinata situazione giuridica in capo ad un soggetto esterno (es: assegnazione dei contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali, attività Antidoping...);
- hanno rappresentazione contabile sul Bilancio CONI, ancorché svolte e supportate da uffici CONI Servizi (es: sponsorizzazioni).

Tali attività potrebbero essere già individuate nel Modello 231, ma in relazione a differenti rischi-reato.

## II. Attività afferenti i rischi-reato in comune con il D.lgs.231/01 (ATT.2)

Si tratta delle seguenti attività sensibili ai rischi reato comuni alle due normative (es. corruzione, induzione indebita, ...):

ATT.2A, ovvero attività già indicate nel Modello 231 per le quali, ai fini del P.T.P.C. sono ipotizzabili condotte realizzative ulteriori (ad esempio prive di interesse o vantaggio per la Società), ma nell’ambito dello stesso reato previsto nel Modello 231.

ATT.2B, ovvero attività non indicate nel Modello 231 poiché, seppur sensibili a reati previsti dal D.lgs.231/2001, risultano prive di ipotesi di interesse o vantaggio per la Società. Si fa riferimento soprattutto alla condotte “passive” del reato di corruzione nell’ambito di attività che:

- rappresentano l’espressione di un potere-dovere istituzionale del CONI (es: l’attività di verifica amministrativo contabile presso le Federazioni Sportive Nazionali);
- sono propedeutiche o comunque rivolte all’ emanazione di atti con cui si crea, modifica o estingue una determinata situazione giuridica in capo ad un soggetto esterno (es: assegnazione dei contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali, attività Antidoping...);
- hanno rappresentazione contabile sul Bilancio CONI, ancorché svolte e supportate da uffici CONI Servizi (es: sponsorizzazioni).

### 3.2 Valutazione del rischio inerente

Per ciascuna attività appartenente alla tipologia ATT. 1 e ATT. 2, gli RPC effettuano la valutazione del rischio inerente al fine di definire una priorità di intervento.

Le attività a rischio presenti nel Modello 231 per le quali, ai fini del P.T.P.C. non sono ipotizzabili condotte realizzative ulteriori, non sono oggetto di valutazione del rischio in quanto già valutate dall'OdV ai fini del Modello 231.

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso una metodologia *worst case*, basata sulle seguenti dimensioni:

- **Probabilità;**
- **Impatto potenziale.**

#### Valutazione della probabilità di accadimento


La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili:

- **Complessità della realizzazione:** la complessità della realizzazione è definita in relazione ad elementi quali il numero di soggetti/uffici che è necessario coinvolgere per la realizzazione ipotetica dello schema del reato, la pubblicità/diffusione degli atti/documenti oggetto di abuso, la complessità tecnica/fruibilità di tali documenti, etc.
- **Concretezza dell'interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso:** l'interesse/vantaggio ipotizzabile dalla condotta è definito in modo specifico e dettagliato al fine di determinare la reale "spinta motivazionale".

Per ciascuna variabile sono definiti i seguenti tre livelli:

Variabile	Alto	Medio	Basso
<p><b>Complessità di realizzazione della condotta</b></p>	<p>Il numero di soggetti da coinvolgere per la realizzazione è superiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.</p> <p>La condotta realizzativa coinvolge molteplici attività aziendali e/o sistemi informativi dotati di controlli applicativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta presentano un elevato grado di diffusione e contenuti facilmente fruibili.</p>	<p>Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è inferiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.</p> <p>La condotta realizzativa comporta il coinvolgimento di differenti attività e sistemi informativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a determinate categorie di soggetti e presentano contenuti facilmente comprensibili solo agli interessati.</p>	<p>Il/i soggetto/i da coinvolgere appartiene/appartengono ad un'unica struttura.</p> <p>La condotta realizzativa non è articolata e non comporta l'utilizzo di sistemi informativi dotati di controlli applicativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta non sono pubblici, non sono diffusi, sono comunicati solo a richiesta e/o presentano contenuti altamente tecnici.</p>
<p><b>Concretezza dell'interesse o vantaggio del soggetto</b></p>	<p>Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato sia in capo al soggetto passivo che attivo.</p> <p>Sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie in esame.</p>	<p>Il vantaggio o l'interesse della condotta presenta ipotesi indirette o di scarsa rilevanza per il soggetto attivo.</p> <p>Sono presenti casi storici documentati relativi allo schema realizzativo della fattispecie, anche se non riconducibili al sistema "sport".</p>	<p>Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è difficilmente configurabile.</p> <p>Non sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie.</p>

*ms*



*u*

La valutazione del livello di probabilità (Alta, Media, Bassa) viene effettuata attraverso la seguente matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili suesposte.

		Livello di probabilità		
		Basso	Medio	Alto
Complessità	Basso	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Alto	B	B	M

Ai fini della valutazione della probabilità sono inoltre presi in considerazione i seguenti ulteriori elementi qualitativi/quantitativi: frequenza degli atti/provvedimenti a rischio, presenza di forti sollecitazioni esterne, ambito professionale/istituzionale/di mercato ad elevato rischio, ecc.

#### Valutazione del livello di impatto potenziale

L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione alle seguenti dimensioni:

- **Reputazionale:** l'impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da parte dei media e le relative conseguenze sull'immagine del CONI.
- **Economico finanziario:** l'impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del danno di CONI Servizi generato dalla commissione di un reato.
- **Legale Sanzionatorio:** l'impatto legale-sanzionatorio è connesso alla ipotesi di realizzazione del reato che può comportare l'avvio di un procedimento giudiziario e/o l'irrogazione di una sanzione.

In tal senso tale dimensione presenta il medesimo livello di impatto su ogni attività sensibile pertanto, essendo una "costante" non è oggetto di valutazione.

La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto potenziale.

Dimensioni	Alto	Medio	Basso
<b>Danno reputazionale</b>	Attenzione da parte dei media nazionali (e internazionali) con danni di lungo termine all'immagine pubblica del CONI.	Attenzione perdurante di media locali con conseguenze sugli stakeholder del CONI.	Minima attenzione a livello di media locali e con una durata di breve termine.
<b>Impatto finanziario</b>	L'impatto finanziario stimabile è maggiore dell'1% del valore del contratto di servizio CONI/CONI Servizi	L'impatto finanziario stimabile è compreso tra il 0,5% ed il 1% del contratto di servizio CONI/CONI Servizi	L'impatto finanziario stimabile è minore del 0,5 % del valore del contratto di servizio CONI/CONI Servizi
<b>Legale - sanzionatorio</b>	Costante: Avvio di procedimenti giudiziari e amministrativi. Irrogazione di sanzioni.		

### Valutazione del rischio inerente

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto potenziale per ciascuno schema corruttivo.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Alto (A) presenta una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità per ciascuna fase successiva del processo di gestione del rischio che la cadenza dei monitoraggi periodici.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Medio (M) presentano una rilevanza condizionata dalla prioritaria assegnata alle attività che presentano un livello di rischio inerente alto.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Basso (B) sono caratterizzate dalla valutazione di opportunità circa i termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive.

**Livello di rischio inerente**

<b>Probabilità</b>	Alto	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Basso	B	B	M
		Basso	Medio	Alto

**Impatto potenziale**

## Modalità operative

Gli RPC, con il supporto di UPCCIA, individuano annualmente le attività a rischio rilevanti ai fini della L. 190/2012 ed effettuano la valutazione del rischio inerente per ciascuna attività.

I risultati delle analisi svolte sono formalizzati in una *matrice delle attività a rischio*, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati ipotizzabili, gli schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente (**Allegato A**).

### 3.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli

Considerato l'assetto organizzativo che caratterizza CONI e CONI Servizi, i criteri di controllo a presidio delle attività a rischio sono stati individuati in relazione a:

- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001;
- Misure per la prevenzione elencate nel PNA ritenute di maggiore rilevanza e/o in considerazione dell'assetto organizzativo CONI - CONI Servizi.

I criteri di controllo individuati sono applicabili in relazione ai differenti ambiti di attività svolti dal CONI o CONI Servizi come indicato dalla tabella che segue:

Criteri di controllo	Ente/Società	
	CONI	CONI Servizi
1. Separazione delle funzioni	Da valutare l'applicabilità	✓
2. Tracciabilità dei dati e dei documenti	Da valutare l'applicabilità	✓
3. Formalizzazione dei poteri	✓	✓
4. Esistenza di procedure, protocolli o circolari per la regolamentazione dell'attività	✓	✓
5. Formazione del personale in tema di corruzione	✓	✓
6. Gestione dei conflitti di interesse e dei requisiti di onorabilità con riferimento ai reati di corruzione	✓	✓
7. Collegialità delle decisioni	Da valutare l'applicabilità	Da valutare l'applicabilità
8. Formalizzazione e motivazione delle decisioni	Da valutare l'applicabilità	Da valutare l'applicabilità
9. Trasparenza e pubblicità degli atti, dei documenti e dei dati	✓	✓

In relazione ai criteri suddetti sono rilevati e valutati i controlli specifici di ciascuna attività sulla base della seguente scala di valori:

- 1) Adeguato – Il controllo rilevato è adeguatamente strutturato in modo da ridurre il livello di rischio inerente di commissione del reato ad un livello di rischio residuo minimo.
- 2) Parzialmente Adeguato – Il controllo rilevato presenta aspetti da revisionare/integrare ovvero necessità di miglioramento al fine di ridurre il livello di rischio residuo ad un livello minimo.
- 3) Non Adeguato – Il controllo non è presente o non è logicamente in grado di ridurre il livello di rischio inerente, che rimane sostanzialmente invariato.

Alla valutazione dei singoli controlli sono associati i seguenti punteggi:

- 1 (Adeguato),
- 0,5 (Parzialmente Adeguato)
- 0 (Non Adeguato).

*mb*

La sommatoria dei punteggi ottenuti dai singoli controlli esprime la valutazione sintetica del sistema di controllo sulla base dei seguenti range:

SISTEMA DI CONTROLLO SODDISFACENTE (range 100%-80%)		SISTEMA DI CONTROLLO NON SODDISFACENTE (range 79%-0%)	
Adeguato	Migliorabile	Carente	Critico
Range: 100%-90%	Range:89% -80%	Range: 79% -51	Range:50%-0
Tutti i singoli controlli sono adeguati ovvero un controllo presenta degli aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Un controllo presenta la necessità di interventi sostanziali ovvero due controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Almeno due controlli presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero più controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.	La maggior parte dei controlli presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.


La valutazione di adeguatezza dei singoli controlli e del sistema di controllo esula da ogni valutazione sull'efficacia degli stessi, che è oggetto della fase successiva del sistema di gestione del rischio.

*Am*



Il livello di **rischio residuo o "mitigato"**, definito come il rischio che rimane in capo ad una attività/processo in seguito alla valutazione di adeguatezza del sistema di controllo, scaturisce dalla combinazione dei livelli di rischio inerenti e dalla valutazione del sistema di controllo come indicato nella seguente matrice:

### Rischio residuo/mitigato



### Valutazione sistema di controllo

◆ **Area degli interventi con priorità immediata:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Alto" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire e attuare interventi correttivi da realizzarsi tempestivamente dando priorità alle attività a rischio che presentano aspetti di controllo critici.

◆ **Area degli interventi a breve termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Medio/Basso" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire interventi correttivi da attuarsi dando priorità agli interventi dell'area precedente, ma mantenendo un livello di attenzione costante su tali attività a rischio.

*cu*

◆ **Area del monitoraggio/interventi di medio termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Alto” e il sistema di controllo appare complessivamente “soddisfacente” (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario continuare a monitorare l’effettivo funzionamento del sistema di controllo ovvero l’eventuale presenza di cambiamenti organizzativi, tecnici, procedurali,..In alcuni casi il sistema di controllo, già soddisfacente, presenta aspetti di ottimizzazione rispetto a cui valutare la possibilità di intervento dando priorità agli interventi definiti in relazione alle Aree precedenti.

◆ **Area delle opportunità:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Medio/Basso” e il sistema di controllo appare complessivamente “soddisfacente” (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; pertanto non si rilevano necessità di intervento prioritarie.

### **Modalità operative**

Gli RPC, con il supporto di UPCCIA, effettuano una valutazione circa la presenza e l’adeguatezza dei controlli di ciascuna attività a rischio individuata nel P.T.P.C.

La mappatura e la valutazione dei controlli è effettuata sulla base di un self-assessment condotto con i Responsabili delle singole attività e dell’analisi dei documenti a supporto. Per ciascuna attività a rischio sono chiaramente distinti gli ambiti decisionali di CONI da quelli operativi di CONI Servizi.

I risultati delle analisi effettuate sono formalizzati nei seguenti *deliverables*:

- Matrice delle attività per Direzione/Organi del CONI interessati (**Allegato B**);
- Schede di valutazione dei controlli, che includono la descrizione delle attività in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile, la valutazione di adeguatezza dei controlli rilevati e le eventuali azioni correttive (**Allegato C**).

La Relazione di sintesi suddetta, ai fini della realizzazione degli interventi, è trasmessa al Segretario Generale di CONI e all’Amministratore Delegato di CONI Servizi.

### 3.4 Valutazione di efficacia dei controlli

Date le valutazioni sul rischio residuo, alcune attività sono oggetto di specifici test (monitoraggio) volti a valutare l'efficacia operativa dei controlli.

L'efficacia è verificata individuando l'eventuale presenza di errori nell'applicazione dei controlli attraverso l'identificazione di incongruenze negli attributi che caratterizzano i documenti relativi alle operazioni e le attività esaminate.

Di norma i test sono effettuati in modo campionario-non statistico e con un numero sufficiente di transazioni (item) da cui trarre conclusioni ragionevolmente valide per tutta la popolazione di riferimento.

Per determinare la numerosità del campione, quando possibile si fa riferimento a quanto indicato dalle associazioni e istituzioni nazionali/internazionali competenti in materia di internal auditing.

Le modalità di selezione del campione normalmente utilizzate sono di tipo casuale, a intervalli, a stratificazioni, a giudizio professionale, ovvero combinando i suddetti metodi.

#### 3.3.2 Modalità operative

Gli RPC definiscono nel Piano Annuale di prevenzione della Corruzione i test da effettuare sulle attività a rischio. Per ciascun test eseguito è realizzata una scheda che contiene il programma di lavoro, la metodologia e l'esito del test.

UPCCIA supporta gli RPC nell'effettuazione dei test e redige una relazione di sintesi al riguardo.

### 3.5 Implementazione e monitoraggio delle azioni correttive

#### 3.4.1 Premessa metodologica

Gli interventi correttivi sono individuati dagli RPC con il supporto delle competenti strutture aziendali.

#### 3.4.2 Modalità operative

I Responsabili delle attività a rischio effettuano gli interventi correttivi e danno informazione sullo stato di avanzamento degli stessi a UPCCIA, che ne relaziona agli RPC.

La Relazione di sintesi dell'esito dei test, ai fini degli stanziamenti di budget necessari alla realizzazione degli eventuali interventi, è trasmessa al SG di CONI e all'AD di CONI Servizi.

Gli RPC condividono con l'OdV lo stato di avanzamento degli interventi correttivi.

## 4. Ulteriori principi di controllo trasversali

Oltre ai principi di controllo sopra individuati, gli RPC di CONI e CONI Servizi riconoscono come ulteriore elemento di controllo il “**whistleblowing**”, quale applicativo e procedura di gestione delle segnalazioni che garantisce, nei limiti di legge, la riservatezza del segnalante.

## 5. Ruoli e responsabilità

La **Giunta del CONI** quale organo di indirizzo politico dell'Ente:

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza del CONI;
- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione “condiviso” con CONI Servizi;
- è informata del Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione e della relativa Relazione annuale.

Il **Consiglio di Amministrazione** di CONI Servizi quale organo di indirizzo politico della Società:

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza di CONI Servizi;
- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione “condiviso” con il CONI;
- è informato del Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione e della relativa Relazione annuale.

Il Piano si intende validamente approvato quando è deliberato da entrambi gli Organi suddetti.

Il **Segretario Generale** del CONI e l'**Amministratore Delegato** di CONI Servizi concertano e attuano il piano degli interventi correttivi sulla base dei documenti trasmessi dagli RPC.

**I Responsabili della Prevenzione della Corruzione:**


- predispongono il Piano Triennale “condiviso” di Prevenzione della Corruzione e lo trasmettono alla Giunta Nazionale del CONI e al Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi per l'approvazione;
- predispongono il Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione e ne danno notizia alla Giunta Nazionale e al Consiglio di Amministrazione; trasmettono la Relazione annuale sulle attività svolte alla Giunta Nazionale e al Consiglio di Amministrazione;
- trasmettono il documento di sintesi della valutazione di adeguatezza dei controlli e le relazioni sull'efficacia degli stessi al SG del CONI e all'AD di CONI Servizi per la realizzazione degli interventi
- monitorano la realizzazione degli interventi attuati dal Segretario Generale e dall'Amministratore Delegato;
- si relazionano con l'OdV di Coni Servizi nelle diverse fasi di pianificazione delle attività, gestione e monitoraggio delle azioni correttive al fine di valutare possibili sinergie.

**L'Ufficio Presidenza Corporate Compliance Internal Auditing** di CONI Servizi supporta i Responsabili della Prevenzione della Corruzione.

Il personale dipendente coinvolto nelle aree a rischio corruzione:

- esegue le attività di competenza nel rispetto delle procedure predisposte per l'attività a rischio corruzione;
- effettua le segnalazioni ritenute opportune, anche in relazioni a malfunzionamenti del sistema di controllo interno.

\*\*\*



## Allegato A - Matrice delle attività a rischio

Per ciascuna attività a rischio sono indicati i reati perpetrabili, i possibili schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente.

ATTIVITA'		REATI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE							
Tipologia attività	Codice attività	Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Possibile schema di commissione del reato	Probabilità (A)		Valutazione Probabilità (A)		Impatto (B)	Valutazione Impatto (B)	Livello di RISCHIO INERENTE (A)x(B)
					Variabili	Commenti	Livello		Variabili	Commenti	
ATT.1/ATT.2	se1, se2, ...	<<Nome dell'attività>>	<<Elencazione dei reati rilevanti per l'attività a rischio>>	<<Descrizione dell'ipotesi realizzativa>>	Complessità della realizzazione	<<Analisi della variabile>>	Alto Medio Basso	Alto Medio Basso	Danno reputazionale	<<Analisi della variabile>>	Alto Medio Basso
					Concretezza dell'interesse o vantaggio del soggetto	<<Analisi della variabile>>	Alto Medio Basso	Alto Medio Basso	Impatto finanziario	<<Analisi della variabile>>	Alto Medio Basso
					Dati quali-quantitativi	<<Analisi della variabile>>	Alto Medio Basso	Alto Medio Basso	Legale - sanzionatoria	<<Analisi della variabile>>	Alto Medio Basso

## Allegato B - Matrice delle attività a rischio per Direzione CONI Servizi/Organi del CONI interessati

Per ciascuna attività a rischio, sono indicati l'Owner (O), eventuali altre Direzioni coinvolte (C) e Organi del CONI interessati in fase decisionale (D).

Cod. Attività a rischio	Direzioni CONI Servizi				Organi CONI					
	Direzione 1	Direzione 2	Direzione 3	Direzione 4	Direzione ...	Organo 1	Organo 2	Organo 3	Organo 4	Organo ...
se1 <<Nome attività>>	O/C	O/C	O/C	O/C	O/C	D	D	D	D	D



## Allegato D - Rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 190/12 in tema di corruzione

Reati	D.lgs. 231/2001	L. 190/12
Art. 314 - Peculato		✓
Art. 315 - Malversazione a danno di privati		✓
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui		✓
Art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato	✓	✓
Art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	✓	✓
Art. 317 - Concussione	✓	✓
Art. 317-bis - Pene accessorie		✓
Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione	✓	✓
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	✓	✓
Art. 319-bis - Circostanze aggravanti	✓	✓
Art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari	✓	✓
Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità	✓	✓
Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	✓	✓
Art. 321 - Pene per il corruttore	✓	✓
Art. 322 - Istigazione alla corruzione	✓	✓
Art. 322-bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	✓	✓
Art. 322-ter - Confisca		✓
Art. 323 - Abuso di ufficio		✓
Art. 323-bis - Circostanza attenuante		✓
Art. 324 - Interesse privato in atti di ufficio		✓
Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio		✓
Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio		✓
Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione		✓
Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica		✓
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità		✓
Art. 334 - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa		✓
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa		✓
Art. 335-bis - Disposizioni patrimoniali		✓

*mb*